

N. 0001324

17/04/2013



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITA' TELEMATICA  
INTERNAZIONALE UNINETTUNO  
AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGGE N. 5/2012

Tra l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n.44 cap. 00185, C.F. n. 80054330586 P.I. n. 02118311006 rappresentato dal Direttore Dott. Rosario Falcone, d'ora innanzi denominato "I.S.T.C.";

E

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno, con sede in Roma, cap 00186, C.F. 97394340588, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Maria Amata Garito, d'ora innanzi denominata "Università";

entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come "Parti",

premesso che

- In base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università;
- l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di *"svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse"*;
- l'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che *"Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi"*;
- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante *"Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo"*

stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri", fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;

- con Decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha approvato la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università";

- in data 8 aprile 2013 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;

- Il **Dott. Rosario Falcone** (nato a Roma il 08/07/57 e ivi residente in Via Attio Labeone,21 - CF: FLCRSR57L08H) e la **Dott.ssa Maria Cristina Caselli** (nata a Roma il 08/09/54, residente in Contrada Forca S.Angelo, 1 00020 Cervara di Roma – CF: CSLMCR54P48H501U) in servizio presso l'I.S.T.C., rispettivamente con il profilo di Primo Ricercatore e Dirigente di Ricerca, che sottoscrivono la presente per adesione alle pattuizioni di seguito concordate, hanno espresso il proprio interesse, previo parere favorevole del Direttore dell'I.S.T.C, a svolgere presso L'Università Telematica Internazionale Uninettuno, per il periodo di 3 anni accademici, presso la Facoltà di Psicologia, attività didattica con un impegno di 120 ore annue.

- La stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;

tutto ciò premesso,

**si stipula e conviene quanto segue**

#### **Art. 1**

##### **PREMESSA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne forma il primo patto.

#### **Art. 2**

##### **OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE**

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nell'ambito delle attività di didattica e di ricerca.

Facoltà di Psicologia - Corso di laurea Magistrale LM-51 "Processi cognitivi e tecnologie" per l'insegnamento:

- Dott.Falcone: Psicologia sociale delle relazioni in rete

- Dott.ssa Caselli: Psicologia dello sviluppo e tecnologie

Oggetto della ricerca :

- Dott. Falcone: Rapporti sociali nelle relazioni in rete

-Dott.ssa Caselli: L'influenza delle psicotecnologie nella psicologia dello sviluppo

### Art. 3

#### OGGETTO

Per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo precedente, il Dott. Rosario Falcone e la Dott.ssa Maria Cristina Caselli svolgeranno l'attività didattica e di ricerca presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Per lo svolgimento di detta attività il Dott. Rosario Falcone e la Dott.ssa Maria Cristina Caselli destineranno una quota del 6,4%, pari a 120 ore annue, dell'impegno lavorativo cui è obbligato nei confronti del CNR in base al contratto di assunzione. La restante quota del 93,6%, pari a 1.752 ore annue, continuerà ad essere destinata allo svolgimento dell'ordinaria attività di ricerca presso l'I.S.T.C.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo continuerà ed esser esercitato presso il CNR.

*Ovvero*

Per lo svolgimento di detta attività il Dott. Rosario Falcone e la Dott.ssa Maria Cristina Caselli destineranno *in toto*, nella misura di 1.752 ore annue, il loro impegno lavorativo derivante dal contratto di assunzione presso il CNR.

### Art. 4

#### DURATA

La convenzione ha la durata di 3 anni a partire dall'a.a. 2013/14; è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del personale interessato e previa provvedimento favorevole dei competenti Organi/Uffici delle Istituzioni coinvolte.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo personale né avviate procedure di selezione del personale per la copertura delle attività ordinarmente poste a suo carico.

### Art. 5

#### AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività didattica/di ricerca presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno si impegna a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza del personale interessato.

Il Dott. Rosario Falcone e la Dott.ssa Maria Cristina Caselli assicureranno lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all'orario di servizio della struttura in cui andranno ad operare, nel rispetto del regolamento dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dei relativi criteri organizzativi.

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore dell'I.S.T.C.

Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il responsabile della struttura dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, in cui verrà svolta l'attività didattica/di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare alla Struttura indicata al comma precedente un'attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.

**Art. 6**

**DIRITTO DI VOTO**

Il Dott. Rosario Falcone e la Dott.ssa Maria Cristina Caselli per effetto dell'esecuzione della presente convenzione acquisiranno la qualifica di membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell'ambito del quale sono impegnati in attività didattiche.

In seno al Consiglio essi eserciteranno il diritto all'elettorato attivo e godranno dell'esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.

**Art. 7**

**COPERTURA ASSICURATIVA – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di svolgimento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

**Art. 10**

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D. lgs 196/03, le parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

**Art. 11**

**RISOLUZIONE**

Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica/di ricerca presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. La revoca dovrà essere comunicata ad entrambe le Istituzioni coinvolte.

La risoluzione della convenzione, ai sensi dei commi precedenti, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso/dichiarazione di revoca.

#### Art. 12

#### CLAUSOLE FINALI

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziarla del foro di Roma.

Ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.

La convenzione è redatta in duplice originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della stessa sarà inviata dall'Università al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'Istituto avrà cura di trasmettere copia della presente convenzione alla Direzione Generale del CNR.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Roma, 27/04/2013


Istituto di Scienze e Tecnologie della Università Telematica Internazionale  
Cognizione del Consiglio Nazionale delle Uninettuno  
Ricerche

  
.....  


  
.....

Per adesione,

Dott. Rosario Falcone

  
.....

Dott.ssa Maria Cristina Caselli

  
.....

UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE  
"UNINETTUNO"

Corso Vittorio Emanuele II, 39 - 00186 Roma  
cod. fis. 97394340588